



DETERMINAZIONE N. 45/2020

Oggetto: Approvazione della Trattazione n. 109/2019, Comunicazione n. 109/2019 e Raccomandazione n.109/2019 riguardante la Segnalazione all'Ufficio del Difensore civico per il digitale n. 109/2019 concernente la comunicazione mediante le tecnologie dell'informazione.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell'AgID), 21 (Organi e statuto), 22 (Suppressione di DigitPA e dell'AgID per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e gli articoli 14-bis (AgID) e 17, comma 1 quater (Difensore civico per il digitale) del decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i.;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell'AgID;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, concernente la "Determinazione delle dotazioni delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'AgID", adottato ai sensi dell'articolo 22, comma 6, del decreto-legge n. 83 del 2012;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 marzo 2017, recante "Approvazione del regolamento di organizzazione per l'AgID";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 17 febbraio 2020 al n. 232, con cui l'ing. Francesco Paorici è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell'AgID, con decorrenza dal 20 gennaio 2020;

VISTA la determinazione n. 15/2018 del 26/1/2018 con la quale si stabilisce che, in attuazione dell'articolo 17 comma 1-quater del decreto legislativo n. 82/2005 e s.m.i., è istituito presso l'AgID l'Ufficio del difensore civico per il digitale, al quale è preposto in via provvisoria il dott. Massimo Macchia, che si avvarrà del personale in servizio presso l'ufficio Affari Giuridici e Contratti e che le aree tecniche presteranno supporto al Difensore civico digitale al fine di

fornire al medesimo elementi utili in ordine alle segnalazioni ricadenti nelle aree di propria competenza;

VISTO l'articolo 66 comma 2 del d.lgs. 217/17 ove, tra l'altro, si prevede che, *“al fine di garantire una tempestiva ed efficace attuazione del decreto legislativo n. 82 del 2005, e, in particolare, di svolgere le attività previste dall'articolo 17, comma 1-quater e dall'articolo 71 del predetto decreto legislativo e le altre misure aggiuntive disposte dal presente decreto, l'AgID può avvalersi, in aggiunta alla dotazione organica vigente, di un contingente di 40 unità di personale di altre amministrazioni statali, in posizione di comando o fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127”*;

VISTA la determinazione n. 37 del 12/02/2018 con la quale è stato approvato il Regolamento concernente le procedure interne all'Agenzia per l'Italia digitale aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento, nella fase di prima applicazione, dei compiti previsti dall'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione digitale, relativi al Difensore civico per il digitale;

VISTA la segnalazione al Difensore civico per il digitale n. 109/2019 del 2/10/2019, acquisita in data 3/10/2019 dall'Agenzia per l'Italia digitale con prot. n. 12979 relativa alla presunta mancata possibilità di invio di una istanza telematica con una conseguente presunta violazione dell'articolo 65 del CAD;

ESAMINATA la Trattazione n. 109/2019 predisposta dall'Ufficio del Difensore civico per il digitale, dove si precisa che il Comune di Matera - settore gestione del territorio - a seguito di richiesta chiarimenti inviata e sollecitata da AgID, precisava, in merito ai contributi a fondo perduto per l'acquisto di e-bike, che: *“(...) l'art. 7 del bando (lex specialis) per la concessione di quanto indicato in oggetto, prevedeva quanto segue: “...le istanze potranno pervenire, esclusivamente, mediante consegna a mano” Il successivo art. 8 del medesimo bando prevedeva l'esclusione dall'erogazione del beneficio economico per coloro che avessero presentato le richieste di contributo con modalità diverse rispetto a quanto previsto dall'art. 7 del medesimo bando.*

La procedura sopra enucleata ha permesso di erogare i contributi agli aventi titolo in base all'ordine cronologico di consegna delle domande che venivano protocollate “seduta stante” dal personale all'uopo destinato.”. Peraltro la medesima Amministrazione ha pubblicato un nuovo, successivo bando sempre in ambito di contributo per l'acquisto di e-bike, prevedendo tra le modalità di presentazione della domanda di contributo, quella telematica a mezzo PEC..

In considerazione che quanto rappresentato dal Segnalante riguarda una situazione resasi oramai definitiva e ritenendo quindi che l'Amministrazione segnalata non possa più porre rimedio a quanto rappresentato e considerando che per analogo bando successivo la stessa ha previsto la presentazione di domande tramite PEC, si ritiene di non poter procedere con un invito ma con una raccomandazione a prevedere per future analoghe iniziative il rispetto di quanto stabilito dall'art.65

del CAD. Pertanto, si propone di ritenere il procedimento concluso con conseguente archiviazione ed invio della richiamata raccomandazione all'Amministrazione;

ESAMINATA la comunicazione di Archiviazione n. 109/2019 predisposta dal Difensore civico per il digitale, a seguito della richiamata Trattazione n. 109/2019, con la quale, si condivide la proposta prevista nella Trattazione e si ritiene concluso il procedimento, con conseguente comunicazione al Direttore Generale per quanto di competenza e, qualora nulla osti, con archiviazione della Segnalazione, raccomandazione all'Amministrazione segnalata e comunicazione al Segnalante;

DETERMINA

di approvare dette Trattazione n. 109/2019, Archiviazione n. 109/2019 e Raccomandazione n.109/2019 di seguito allegate, che formano parte integrante della presente determinazione.

Segnalazione n.109/2019 - Trattazione

Oggetto: Amministrazione segnalata: Comune di Matera - Qualificazione tematica: Comunicazione mediante le tecnologie dell'informazione - Protocollo n. 12979 del 3/10/2019

Il Segnalante espone la seguente questione: *“Gentile difensore civico digitale le volevo segnalare che sono stato escluso da un bando del Comune di Matera per l'acquisto di biciclette elettriche e che prevedeva la protocollazione della domanda di partecipazione esclusivamente a mano e di sabato mattina. Io ero impossibilitato per problemi di lavoro e famiglia e ho inviato la domanda via PEC secondo quanto stabilito dall'Art. 65. del CAD riguarda la presentazione di Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica e recita: “Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide...”*

Dopo aver presentato osservazioni scritte e comunicando al dirigente la validità del mio protocollo telematico, oggi ho ricevuto una comunicazione dal dirigente (OMISSIS) del Comune di Matera, in cui mi comunica l'esclusione dalla graduatoria poiché la domanda poteva essere presentata esclusivamente a mano e di persona senza delega, secondo l'art. 7 del bando. A me questa situazione sembra paradossale nel 2019 e chiedo un suo pronto intervento”.

Si premette che il difensore civico per il digitale ha il compito di raccogliere tutte le segnalazioni relative alle presunte violazioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, o di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione, a garanzia dei diritti digitali dei cittadini e delle imprese. L'Ufficio del difensore civico per il digitale è stato istituito presso AgID con l'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione Digitale, modificato dal Decreto Legislativo n. 217 del 13 dicembre 2017 (di seguito CAD). I principali ambiti di tutela per il cittadino e le imprese riguardano l'uso delle tecnologie, l'identità digitale, il domicilio digitale, i pagamenti con le modalità informatiche e la comunicazione mediante le tecnologie dell'informazione.

Si specifica che il Difensore non risolve o media eventuali controversie tra il cittadino e la pubblica amministrazione; non può sostituirsi alla pubblica amministrazione nell'espletamento dell'attività richiesta dal cittadino; non svolge attività di supporto riguardo il malfunzionamento di soluzioni applicative utilizzate dalle pubbliche amministrazioni per l'erogazione di servizi on line (non è un

servizio di help desk); non sostituisce l'Ufficio per i rapporti con il pubblico presente in ciascuna amministrazione.

Da quanto rappresentato il Segnalante lamentava che il bando di gara non prevedeva l'invio della documentazione in modalità telematica a mezzo PEC.

Dall'esame preliminare, il bando di gara del settore gestione del territorio pubblicato alla seguente URL del Comune di Matera <http://www.comune.matera.it/avvisi/item/3686-bando-per-l-assegnazione-di-contributi-a-fondo-perduto-per-l-acquisto-di-biciclette-a-pedalata-assistita-e-bike> non prevedeva all'art. 7, nelle modalità di accesso agli incentivi, la possibilità di trasmissione telematica ma esclusivamente la consegna cartacea brevi manu.

Visti gli articoli 3, 48 e 65 del CAD, si inviava una richiesta di chiarimenti al Comune di Matera, ufficio gestione del territorio con conseguente sospensione della segnalazione. Nella richiesta di chiarimenti si comunicava anche la mancata pubblicazione in iPA dei contatti e riferimenti dell'ufficio transizione digitale dell'amministrazione segnalata (note prot. AgID n. 14089 del 22/10/2019, n.17170 del 12/12/2019 e n. 715 del 17/1/2020).

A seguito di solleciti, l'Amministrazione segnalata - settore gestione del territorio - con nota prot. AgID n. 17650 del 19/12/2019, in merito ai contributi a fondo perduto per l'acquisto di e-bike, precisava che *"(...) l'art. 7 del bando (lex specialis) per la concessione di quanto indicato in oggetto, prevedeva quanto segue: "...le istanze potranno pervenire, **esclusivamente**, mediante consegna a mano"*.

Il successivo art. 8 del medesimo bando prevedeva l'esclusione dall'erogazione del beneficio economico per coloro che avessero presentato le richieste di contributo con modalità diverse rispetto a quanto previsto dall'art. 7 del medesimo bando.

La procedura sopra enucleata ha permesso di erogare i contributi agli aventi titolo in base all'ordine cronologico di consegna delle domande che venivano protocollate "seduta stante" dal personale all'uopo destinato". Con nota prot. AgID n. 2447 del 27/2/2020 il Comune ha riscontrato la richiesta di ulteriori chiarimenti inviata da AgID con nota prot. n.715 del 17/01/2020, comunicando che: "in riferimento alla ulteriore richiesta di informazioni relativa alla segnalazione n. 109/2019, si rappresenta che la scelta di accettare le domande esclusivamente a mano, protocollandole seduta stante, ha permesso di garantire l'ordine cronologico nella predisposizione della graduatoria degli ammessi, in base alla quale sono stati erogati i relativi contributi."

L'Amministrazione richiama pertanto l'inderogabilità delle previsioni contenute nel bando, quale lex specialis della gara anche da parte della stessa Amministrazione, fatto salvo l'esercizio del potere di autotutela. Inoltre si ricorda anche l'onere di immediata impugnazione delle clausole di un bando qualora le stesse impediscano o rendano ingiustificatamente difficoltosa per i concorrenti la partecipazione alla gara, così violando principi cardine delle procedure ad evidenza pubblica, tra cui quelli della concorrenza e della par condicio tra i concorrenti.

Peraltro la medesima Amministrazione ha pubblicato un nuovo, successivo [bando](#) sempre in ambito di contributo per l'acquisto di e-bike, con istanze presentabili dal 20 dicembre 2019 ed entro e non oltre il 21 febbraio 2020, prevedendo tra le modalità di presentazione della domanda di contributo, quella telematica a mezzo PEC, verosimilmente grazie anche all'attività di moral suasion conseguente all'attività svolta dall'Ufficio del Difensore civico per il digitale .

Nel periodo di attività istruttoria l'Ufficio ha riscontrato per le vie brevi le richieste di informazioni formulate dal segnalante (prot. AgID n. 302 del 9/1/2020 e n. 2109 del 18/2/2020).

In considerazione che quanto rappresentato dal Segnalante riguarda una situazione resasi oramai definitiva e ritenendo quindi che l'Amministrazione segnalata non possa più porre rimedio a quanto rappresentato e considerando che per analogo bando successivo la stessa ha previsto la presentazione di domande anche tramite PEC , si ritiene di non poter procedere con un invito ma con una raccomandazione a prevedere per future analoghe iniziative il rispetto di quanto stabilito dall'art.65 del CAD. Pertanto, si propone di ritenere il procedimento concluso con conseguente archiviazione ed invio della richiamata raccomandazione all'Amministrazione.

27 febbraio 2020

Massimo Macchia



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Ufficio del difensore civico per il digitale

Oggetto: Segnalazione 109/2019 - Amministrazione segnalata: Comune di Matera - Qualificazione tematica: Comunicazione mediante le tecnologie dell'informazione - Protocollo n. 12979 del 3/10/2019.

Gent.mo Segnalante, si riporta quanto da Lei segnalato: *“Gentile difensore civico digitale le volevo segnalare che sono stato escluso da un bando del Comune di Matera per l'acquisto di biciclette elettriche e che prevedeva la protocollazione della domanda di partecipazione esclusivamente a mano e di sabato mattina. Io ero impossibilitato per problemi di lavoro e famiglia e ho inviato la domanda via PEC secondo quanto stabilito dall'Art. 65. del CAD riguarda la presentazione di Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica e recita: “Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide...”*

Dopo aver presentato osservazioni scritte e comunicando al dirigente la validità del mio protocollo telematico, oggi ho ricevuto una comunicazione dal dirigente (OMISSIS) del Comune di Matera, in cui mi comunica l'esclusione dalla graduatoria poiché la domanda poteva essere presentata esclusivamente a mano e di persona senza delega, secondo l'art. 7 del bando. A me questa situazione sembra paradossale nel 2019 e chiedo un suo pronto intervento”.

Si premette che il Difensore civico per il digitale ha il compito di raccogliere tutte le segnalazioni relative alle presunte violazioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, o di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione, a garanzia dei diritti digitali dei cittadini e delle imprese. L'Ufficio del difensore civico per il digitale è stato istituito presso AgID con l'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione Digitale. I principali ambiti di tutela per il cittadino e le imprese riguardano l'uso delle tecnologie, l'identità digitale, il domicilio digitale, i pagamenti con le modalità informatiche e la comunicazione mediante le tecnologie dell'informazione.

Si specifica che il Difensore non risolve o media eventuali controversie tra il cittadino e la pubblica amministrazione; non può sostituirsi alla pubblica amministrazione nell'espletamento dell'attività richiesta dal cittadino; non svolge attività di supporto riguardo il malfunzionamento di soluzioni applicative utilizzate dalle pubbliche amministrazioni per l'erogazione di servizi on line (non è un servizio di help desk); non sostituisce l'Ufficio per i rapporti con il pubblico presente in ciascuna amministrazione.

Venendo alla questione oggetto della segnalazione si rappresenta che l'Amministrazione segnalata -con nota prot. AgID n. 17650 del 19/12/2019, relativamente a quanto oggetto della Segnalazione ha precisato *“(...) l'art. 7 del bando (lex specialis) per la concessione di quanto indicato in oggetto, prevedeva quanto segue: “...le istanze potranno pervenire, esclusivamente, mediante*

consegna a mano " . Il successivo art. 8 del medesimo bando prevedeva l'esclusione dall'erogazione del beneficio economico per coloro che avessero presentato le richieste di contributo con modalità diverse rispetto a quanto previsto dall'art. 7 del medesimo bando. La procedura sopra enucleata ha permesso di erogare i contributi agli aventi titolo in base all'ordine cronologico di consegna delle domande che venivano protocollate "seduta stante " dal personale all'uopo destinato." Con nota prot. AgID n. 2447 del 27/2/2020 il Comune ha riscontrato la richiesta di ulteriori chiarimenti inviata da AgID con nota prot. n.715 del 17/01/2020, comunicando che: "in riferimento alla ulteriore richiesta di informazioni relativa alla segnalazione n. 109/2019, si rappresenta che la scelta di accettare le domande esclusivamente a mano, protocollandole seduta stante, ha permesso di garantire l'ordine cronologico nella predisposizione della graduatoria degli ammessi, in base alla quale sono stati erogati i relativi contributi."

Peraltro la medesima Amministrazione ha pubblicato un nuovo, successivo bando sempre in ambito di contributo per l'acquisto di e-bike, con istanze presentabili dal 20 dicembre 2019 ed entro e non oltre il 21 febbraio 2020, prevedendo tra le modalità di presentazione della domanda di contributo, anche quella telematica a mezzo PEC, verosimilmente grazie anche all'attività di moral suasion conseguente all'attività svolta dall'Ufficio del Difensore civico per il digitale.

In considerazione che quanto rappresentato dal Segnalante riguarda una situazione resasi oramai definitiva e ritenendo quindi che l'Amministrazione segnalata non possa più porre rimedio a quanto segnalato e considerando che per analogo bando successivo la stessa ha previsto la presentazione di domande anche tramite PEC , si è ritenuto di poter procedere solamente con la raccomandazione all'Amministrazione di prevedere per future analoghe iniziative il rispetto di quanto stabilito dall'art.65 del CAD, con conseguente archiviazione della Sua Segnalazione.

Cordiali saluti

AGID | via Liszt, 21 – 00144 Roma | protocollo@pec.agid.gov.it | www.agid.gov.it | tel. 06 85264.1



Presidenza del Consiglio dei Ministri



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Ufficio del difensore civico per il digitale

Spett. Comune di Matera

comune.matera@cert.ruparbasilicata.it

Oggetto: Segnalazione 109/2019 - Amministrazione segnalata: Comune di Matera - Qualificazione tematica: Comunicazione mediante le tecnologie dell'informazione - Protocollo n. 12979 del 3/10/2019.

Con riferimento alle richieste di chiarimenti inviate dallo scrivente Ufficio (note prot. AgID n. 14089 del 22/10/2019, n.17170 del 12/12/2019) relative alla Segnalazione richiamata in oggetto, nonché alla successiva nota AgID n. 715 del 17/1/2020 – si rappresenta quanto segue.

Con nota prot. AgID n. 17650 del 19/12/2019, codesto Comune, in merito ai contributi a fondo perduto per l'acquisto di e-bike, precisava che "(...) l'art. 7 del bando (lex specialis) per la concessione di quanto indicato in oggetto, prevedeva quanto segue: "....le istanze potranno pervenire, **esclusivamente**, mediante consegna a mano " .

Il successivo art. 8 del medesimo bando prevedeva l'esclusione dall'erogazione del beneficio economico per coloro che avessero presentato le richieste di contributo con modalità diverse rispetto a quanto previsto dall'art. 7 del medesimo bando.

La procedura sopra enucleata ha permesso di erogare i contributi agli aventi titolo in base all'ordine cronologico di consegna delle domande che venivano protocollate "seduta stante " dal personale all'uopo destinato." Con nota prot. AgID n. 2447 del 27/2/2020 codesto Comune ha riscontrato la richiesta di ulteriori chiarimenti inviata da AgID con nota prot. n.715 del 17/01/2020, comunicando che: "in riferimento alla ulteriore richiesta di informazioni relativa alla segnalazione n. 109/2019, si rappresenta che la scelta di accettare le domande esclusivamente a mano, protocollandole seduta stante, ha permesso di garantire l'ordine cronologico nella predisposizione della graduatoria degli ammessi, in base alla quale sono stati erogati i relativi contributi."

In considerazione che le istanze richiamate nel bando si ritiene rientrino nella previsione dell'art.65 del CAD e che, in effetti, codesto Comune ha pubblicato un nuovo, successivo [bando](#) sempre in ambito di contributo per l'acquisto di e-bike, prevedendo tra le modalità di presentazione della domanda di contributo, anche quella telematica a mezzo PEC, si raccomanda a codesto Comune di prevedere per future analoghe iniziative il rispetto di quanto stabilito dall'art.65 del CAD, ossia la possibilità di invio telematico di istanze e dichiarazioni nelle modalità previste dallo stesso art. 65.

Cordiali saluti

AGID | via Liszt, 21 – 00144 Roma | protocollo@pec.agid.gov.it | www.agid.gov.it | tel. 06 85264.1



Presidenza del Consiglio dei Ministri